



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA
(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]

-Visto il ricorso depositato dalla [REDACTED] difesa dall'avv. Annalisa D'Addio, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;

-Letta la relazione dell'OCC, avv. Paolo Cantelmo, e la documentazione prodotta in atti;

- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;

- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;

-rilevato che la ricorrente non risulta sottoponibile, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere allo stato attività d'impresa, non emergendo alcun rilievo formale in contrario dalla relazione dell'OCC dell'avv. Paolo Cantelmo;

inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, anche in vista di ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 27 marzo 2024

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa

Virgilio Dante Bernardi
27/3/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo